

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUIGI PEPE, MASTELLA, CUSUMANO, BERTUCCI,
DE FRANCISCIS, MAZZUCA, MONTECUOLLO,
OSTILLO, PISICCHIO, POTENZA, D'ALEMA, RO-
TUNDO, LETTIERI, VILLANI MIGLIETTA, MEDURI**

Disposizioni per il potenziamento dell'organico e per
la valorizzazione della professionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 31 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a migliorare l'efficienza e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che attualmente dispone di personale in numero inferiore rispetto alle esigenze di servizio. Per tale ragione si intende aumentare l'organico di cinquemila unità con un intervento minimo, per portare gli obiettivi dei vigili del fuoco ad un livello adeguato alle esigenze di servizio.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco registra, infatti, pensantissime carenze di organico che impediscono di assolvere a tutti i compiti di sua competenza con la

necessaria tempestività, a tutela dei cittadini.

I servizi resi dai vigili del fuoco sono da considerare indispensabili e, purtroppo, molto spesso sono svolti in condizione di grave disagio e con pesantissimo rischio per l'incolumità dei vigili stessi.

È a tutti noto, altresì, che il grande spirito di sacrificio, l'alto senso del dovere e di dedizione al prossimo, portano gli stessi vigili del fuoco ad azioni molto spesso temerarie a tutela delle nostre vite e dei nostri beni materiali.

Ma il loro mancato o ritardato intervento può comportare gravi danni per

l'ambiente, le persone, le cose, gli animali. Ognuno di noi conosce bene l'inestimabile patrimonio di beni materiali e di vite umane salvato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Molto spesso, però, gli stessi operano con squadre di soccorso composte da un numero di addetti inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza.

Nonostante ciò, sempre nuove competenze ed incarichi vengono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato anche in operazioni di demolizioni di opere abusive, di soccorso per gli incendi, i crolli e i dissesti, per i danni provocati dalla violenza dell'acqua, dalle calamità naturali e da gravi calamità provocate dall'uomo, sia dolosamente sia per grave incuria.

Stabile è inoltre la presenza dei vigili del fuoco nelle operazioni e nelle manifestazioni della protezione civile.

Alto è, infine e purtroppo, il tributo di vite umane che gli stessi pagano per la loro ben nota generosità e il disprezzo per il pericolo.

A tutto quanto esposto, si aggiunge la sempre crescente carenza di organico che impone, a volte, turni massacranti che fiaccano l'efficienza fisica e aumentano l'indice di rischio degli operatori.

La necessità di intervenire con decisione in questa materia è stata stabilita anche dalla Conferenza nazionale sulla protezione ed il servizio sociale dei vigili del fuoco, tenutasi il 10 giugno 1997 a Castelnuovo di Porto, che sanciva due fondamentali necessità:

- 1) la revisione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, che attualmente disciplina solamente l'attività relativa all'evento calamitoso, trascurando aspetti altrettanto essenziali quali l'attività di previsione e di prevenzione dei rischi nonché la pianificazione e la gestione dell'emergenza;

- 2) la riforma e il potenziamento del Corpo nazionale in modo che possa essere

effettivamente la componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile come stabilito dalla citata legge n. 225 del 1992.

La Direzione generale per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha evidenziato che esistono nel nostro Paese gravi difformità tra le diverse aree territoriali sui tempi di intervento e sulla conseguente efficacia operativa per il soccorso urgente.

Per garantire un servizio di soccorso tecnico urgente, efficace, uniforme e altamente qualificato su tutto il territorio, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha bisogno di un continuo adattamento alle molteplici esigenze e ai sempre maggiori bisogni dei cittadini, raggiungendo anche l'obiettivo dell'adeguamento al tempo *standard* di intervento in vigore in Paesi limitrofi come la Germania e la Francia, compresi tra i cinque e i dieci minuti.

Pertanto, si rende necessario aumentare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cinquemila unità per garantire al Corpo stesso la possibilità di affrontare, senza particolari ripercussioni, la riduzione degli organici dovuti alla cessazione del servizio di leva obbligatorio, previsto per il 2006, ed assicurare sul territorio gli interventi più rapidi ed efficaci possibili.

Per procedere rapidamente alla copertura dei posti, l'assunzione delle cinquemila unità sarà effettuata scorrendo ed esaurendo la graduatoria degli idonei del concorso per 184 posti bandito nel 1998 ed esaurendo la graduatoria degli idonei del concorso per 173 posti bandito nel 2001.

Inoltre, la presente proposta di legge si prefigge di migliorare l'addestramento e la professionalità degli allievi vigili del fuoco che parteciperanno ai corsi disciplinati con decreto del Ministro dell'interno e che, ove non incompatibile con le esigenze del Corpo nazionale, a fine corso, effettueranno il servizio nelle rispettive regioni di residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5 mila unità, di cui 4.500 appartenenti al settore operativo, area funzionale B, posizione economica B-1, profilo vigile del fuoco.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle unità di cui al comma 1 e, contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche professionali e per posizioni economiche, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal citato comma 1.

3. Alla copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico disposto dal comma 1, si provvede nella misura del 100 per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.

4. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle graduatorie indicate al comma 3 è prorogata fino al 31 dicembre 2005.

ART. 2.

1. I corsi per gli allievi vigili del fuoco permanenti sono svolti in due fasi: la prima della durata di due mesi, presso le scuole antincendi di Roma e la seconda, della durata di quattro mesi, presso i comandi regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del luogo di residenza degli allievi vigili del fuoco.

2. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso tecnico-professionale secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Qualora non sia incompatibile con le esigenze logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio di vigile del fuoco deve essere effettuato nel territorio della regione di residenza dello stesso vigile del fuoco.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 101.550.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

